

SESTA DIRETTIVA 92/20/CEE DEL CONSIGLIO
del 26 marzo 1992
concernente le disposizioni relative all'ora legale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la quinta direttiva 89/47/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, concernente le disposizioni relative all'ora legale ⁽⁴⁾ ha introdotto in tutta la Comunità una data e un'ora comuni per l'inizio del periodo dell'ora legale per il 1990, il 1991 ed il 1992 e due date diverse per quanto riguarda la fine di detto periodo nei medesimi anni, una per tutti gli Stati membri meno l'Irlanda e il Regno Unito e l'altra per l'Irlanda e il Regno Unito;

considerando che, finché gli Stati membri applicano le disposizioni relative all'ora legale, è importante, ai fini del completamento e del funzionamento del mercato interno, fissare una data e un'ora comuni d'inizio e di fine del periodo dell'ora legale, valide per l'insieme dello spazio comunitario a partire dal 1993;

considerando che, per motivi di ordine geografico, è opportuno tuttavia dare all'Irlanda e al Regno Unito la possibilità di fissare, per gli anni 1993 e 1994 o per uno solo dei due anni suddetti, una data finale diversa da quella prevista per gli altri Stati membri;

considerando che l'articolo 4 della quinta direttiva prevede che il Consiglio adotterà, anteriormente al 1° gennaio 1992, su proposta della Commissione, il regime applicabile a decorrere dal 1993;

considerando che per motivi di ordine geografico è opportuno che le disposizioni comuni relative all'ora

legale non si applichino ai territori d'oltremare degli Stati membri;

considerando che è opportuno procedere periodicamente al riesame del periodo dell'ora legale e che conviene pertanto adottare disposizioni per gli anni 1993 e 1994,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per « periodo dell'ora legale » il periodo dell'anno durante il quale l'ora è anticipata di 60 minuti rispetto all'ora del resto dell'anno.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché in ciascuno Stato membro il periodo dell'ora legale per gli anni 1993 e 1994 abbia inizio alle ore 1.00 del mattino, ora universale (UT), dell'ultima domenica di marzo, ossia:

- nel 1993: il 28 marzo,
- nel 1994: il 27 marzo.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il periodo dell'ora legale per gli anni 1993 e 1994 cessi in ogni Stato membro alle ore 1.00 del mattino, ora universale (UT), dell'ultima domenica di settembre e precisamente:

- nel 1993: il 26 settembre,
- nel 1994: il 25 settembre.

2. L'Irlanda e il Regno Unito possono tuttavia prendere le misure necessarie affinché il periodo dell'ora legale per gli anni 1993 e 1994 cessi alle ore 1.00 del mattino, ora

⁽¹⁾ GU n. C 219 del 22. 8. 1991, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 13 del 20. 1. 1992 e decisione dell'11 marzo 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 17 del 21. 1. 1989, pag. 57.